Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3410

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALDEROLI, BRICOLO, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, Cesarino MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLARDI e VALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2012

Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è diretto a modificare il sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo una serie di criteri ispiratori ben precisi.

Per la Camera dei deputati la riforma è ispirata ai seguenti princìpi:

a) i seggi sono assegnati su base nazionale con metodo proporzionale;

b) concorrono alla ripartizione dei seggi le liste che superano una soglia di sbarramento nazionale che è fissata al 4 per cento. Concorrono inoltre le liste che abbiano conseguito il 6 per cento in almeno cinque circoscrizioni. Concorrono anche le coalizioni in cui almeno una lista raggiunga la soglia di sbarramento;

c) conseguono seggi solo le liste, non collegate o in coalizione, che hanno superato la soglia;

d) in ciascuna circoscrizione, ogni partito presenta una lista, nel cui ambito l'elettore può esprimere una preferenza;

e) il numero di candidati per lista non può superare il numero dei seggi della circoscrizione;

f) viene mantenuta, come oggi, la presentazione del programma di governo;

g) il capo della coalizione o della lista vincente è identificato nel candidato che abbia conseguito il maggior numero di preferenze sul piano nazionale;

h) il premio di governabilità è attribuito, sul modello del sistema elettorale regionale del 1995, alla coalizione o lista che abbia conseguito il maggior numero di voti superando il 45 per cento del totale dei voti. In tal caso alla coalizione o lista spetta non meno del 55 per cento dei seggi da attribuire;

i) una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ogni partito o gruppo di candidati in ciascuna circoscrizione, si procede all'assegnazione dei seggi spettanti, che sono distribuiti secondo le preferenze espresse e secondo l'ordine di graduatoria del medesimo partito, in misura proporzionale alle scelte degli elettori (ovverosia in misura proporzionale al numero dei voti senza alcuna preferenza in rapporto al numero dei voti con preferenza). Ad esempio, se nella circoscrizione X spettano al partito Y quattro seggi, si verifica il totale dei voti espressi per il partito Y in cui sia stata espressa una preferenza rispetto al totale dei voti ricevuti; ipotizzando un totale di 10.000 voti ricevuti di cui 7.500 con preferenze, per l'individuazione degli eletti si attinge in misura proporzionale alle preferenze e alla graduatoria di lista (in questo caso, tre seggi ai candidati secondo l'ordine delle preferenze espresse e un seggio al primo dei candidati nell'ordine della lista, che non risulti già eletto in base alle preferenze).

Per il Senato della Repubblica, la riforma è ispirata ai seguenti princìpi:

a) il meccanismo è analogo a quello della Camera, con applicazione su base regionale e premio di governabilità su scala nazionale, con garanzia di almeno il 55 per cento dei seggi per chi ha raggiunto il 45 per cento dei voti;

b) come per la Camera è introdotto il voto di preferenza;

c) è prevista una soglia di sbarramento del 6 per cento in ogni regione per l'accesso al riparto dei seggi;

d) la proclamazione degli eletti ha comunque luogo in ambito regionale.

Nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Il comma 1 modifica l'articolo 4 del testo unico, introducendo la possibilità del voto di preferenza.

Il comma 2 modifica l'articolo 14-*bis* del testo unico, sulla presentazione delle coalizioni e liste, sopprimendo il riferimento al capo della coalizione, che – come si è già sottolineato – viene identificato nel candidato della lista o coalizione vincente che ha conseguito il maggior numero di preferenze sul piano nazionale.

Il comma 3 modifica l'articolo 31 del testo unico con la descrizione della scheda elettorale, sulla quale deve essere tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza.

Il comma 4 modifica l'articolo 58 del testo unico disciplinando l'espressione del voto di preferenza.

Il comma 5 modifica l'articolo 59 del testo unico, disciplinando i casi di nullità delle preferenze espresse in difformità dalla legge.

Il comma 6 introduce nel testo unico l'articolo 59-*bis*, ispirato alla disciplina previgente sulle modalità di espressione del voto di preferenza.

Il comma 7 introduce l'articolo 61-*bis* del testo unico, che disciplina le modalità alternative di espressione delle preferenze.

Il comma 8 sostituisce l'articolo 68 del testo unico, integrando le operazioni di spoglio delle schede con il riferimento alle preferenze.

Analogamente, il comma 9 integra l'articolo 71 sulla decisione in via provvisoria dei voti contestati con il richiamo al voto di preferenza e il comma 10 integra l'articolo 76 del testo unico sul procedimento di riesame dei voti contestati, anche in questo caso con riguardo alle preferenze.

Il comma 11 sostituisce l'articolo 77 del testo unico sulle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine al calcolo delle cifre elettorali di ogni lista, delle preferenze espresse, dei voti privi di preferenza, delle cifre individuali di ogni candidato. Spetta alI'Ufficio individuare le liste che abbiano superato il 6 per cento dei voti nella circoscrizione e comunicare infine gli esiti delle operazioni svolte all'Ufficio centrale nazionale.

Il comma 12 sostituisce l'articolo 83 del testo unico, sulle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. In sintesi, l'Ufficio deve individuare le coalizioni e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento (4 per cento sul piano nazionale ovvero 6 per cento in almeno cinque circoscrizioni). Dopo avere stabilito in prima battuta il numero di seggi spettanti con il metodo del quoziente, l'Ufficio verifica se la coalizione o lista che ha ottenuto il maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 45 per cento del totale dei voti. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'assegnazione dei seggi alle diverse liste secondo l'attuale metodo del quoziente. In caso di esito positivo, è attribuito alla coalizione o lista vincente un numero di seggi pari al 55 per cento dei seggi da ripartire, attraverso – ancora una volta – il metodo del quoziente. Ovviamente, non si ricorre a questa seconda ipotesi nel caso in cui la coalizione o lista vincente già abbia conseguito più del 55 per cento dei seggi in base al primo calcolo effettuato.

L'Ufficio centrale nazionale individua altresì, per la coalizione di liste o lista non collegata ammesse al riparto dei seggi, che ha ottenuto il maggior numero di voti, il candidato che abbia conseguito in ambito nazionale il maggior numero di preferenze. Quel candidato costituisce, rispettivamente, l'unico capo della coalizione ovvero il capo della forza politica.

Una volta determinato il numero di seggi spettanti a ogni lista circoscrizionale, si procede all'attribuzione dei seggi ai candidati della lista (comma 13, che sostituisce l'articolo 84 del testo unico). La distribuzione ha luogo tra i candidati della medesima lista nell'ordine delle preferenze espresse o nel-

l'ordine di lista, in misura proporzionale alle scelte degli elettori. In proposito, si rimanda all'esemplificazione proposta nella prima parte della presente relazione.

Il comma 14 sostituisce l'articolo 86 del testo unico, adattando il procedimento di subentro nel caso in cui il seggio rimanga vacante.

L'articolo 2 del disegno di legge reca modificazioni al sistema elettorale del Senato della Repubblica, novellando in più parti il relativo testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 che, come noto, rinvia al sistema elettorale della Camera dei deputati per tutto quanto non espressamente disciplinato.

Il comma 1 modifica l'articolo 1 del decreto n. 533, introducendo il richiamo al premio di governabilità che, come già indicato, non ha più carattere regionale.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 7 del decreto n. 533, prevedendo di conseguenza l'istituzione anche per il Senato di un Ufficio elettorale centrale nazionale.

Il comma 3 modifica l'articolo 11 del decreto n. 533, sulla scheda da utilizzare nelle elezioni per il Senato. Come per la Camera si prevede uno spazio per l'espressione della preferenza.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 14 del decreto n. 533, disciplinando l'espressione di un voto di preferenza da parte dell'elettore.

Il comma 5 sostituisce l'articolo 16 del decreto n. 533, sulle operazioni dell'ufficio elettorale regionale. La soglia di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi è del 6 per cento in ambito regionale per le liste, sia non collegate sia in coalizione.

Il comma 6 disciplina la prima attribuzione provvisoria dei seggi da parte dell'ufficio elettorale regionale, secondo il metodo del quoziente, tra le liste e le coalizioni di liste. L'ufficio trasmette quindi i risultati dei calcoli effettuati all'Ufficio centrale nazionale che, analogamente a quanto già visto per la Camera, verifica se la coalizione o lista vincente abbia conseguito o meno il 45 per cento dei voti procedendo poi di conseguenza, sulla falsariga di quanto previsto per la Camera. Dunque, in caso di esito negativo della verifica, spetterà ai singoli uffici regionali procedere all'attribuzione definitiva dei seggi, già effettuata provvisoriamente, con le relative proclamazioni secondo la graduatoria delle preferenze e l'ordine di lista, nei termini già visti per la Camera dei deputati. La stessa procedura viene seguita laddove la coalizione o lista che abbia conseguito almeno il 45 per cento dei voti abbia conseguito anche più del 55 per cento dei seggi.

In caso di esito positivo della verifica, l'Ufficio centrale nazionale determina il numero dei seggi spettanti alla coalizione o lista vincente e la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni. In tal caso, gli uffici regionali proclamano eletti sia i candidati provvisoriamente individuati della lista o coalizione vincente, sia i candidati della medesima coalizione o lista, fino a concorrenza dei seggi spettanti. Procedono quindi all'attribuzione dei restanti seggi tra le altre coalizioni o liste.

Qualora una lista abbia esaurito il numero di candidati nella circoscrizione, l'ufficio assegna i seggi alla lista ammessa al riparto, facente parte della medesima coalizione, con la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata; in mancanza, assegna i seggi ad altra lista con la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata.

Il comma 7 modifica l'articolo 19 del decreto n. 533 adeguando le disposizioni relative al subentro per i seggi rimasti vacanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati)

1. L'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. L'elettore ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata».

2. L'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis. 1.* I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma eletto-

rale. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale.

4. Gli adempimenti di cui ai commi l e 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

3. L'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *1.* Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Accanto a ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale, sulla quale l'elettore ha facoltà di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

4. L'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - *1.* Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può inoltre esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista prescelta. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elet-

tori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata».

5. L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - *1.* Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».

6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

«Art. 59-*bis*. - *1.* L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3 Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.

5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima».

7. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:

«Art. 61-*bis*. - *1*. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».

8. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - *1*. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

9. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qual-

siasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».

10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni».

11. L'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. La cifra elettorale circoscrizionale di lista è data dalla somma dei voti, compresi quelli di cui all'articolo 76, primo comma, numero 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) determina il numero dei voti con espressione di preferenza e il numero di voti privi di preferenza; determina altresì la somma dei voti di preferenza di ciascun candidato, formando la relativa graduatoria sulla base della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2);

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito nella circoscrizione almeno il 6 per cento dei voti validi espressi;

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione e l'esito delle operazioni di cui ai numeri 2) e 3)».

12. L'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - *1*. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste in cui siano presenti liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei

voti validi espressi ovvero in non meno di cinque circoscrizioni almeno il 6 per cento dei voti validi espressi;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero in non meno di cinque circoscrizioni almeno il 6 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a),* e le liste di cui al numero 3), lettera *b),* procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno il 45 per cento del totale di tali voti;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui al numero 3), lettera *a),* le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, le liste che abbiano conseguito almeno il 6 per cento dei voti validi espressi in non meno di cinque circoscrizioni e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito negativo, procede, per ciascuna coalizione di liste, all'attribuzione dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b)*, sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre

elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b),* divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi

spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le

circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 abbia conseguito almeno il 45 per cento di tali voti, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il citato 55 per cento dei seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte

le liste della coalizione o della singola lista per il numero di seggi pari al citato 55 per cento, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero dei seggi restanti da attribuire, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. Qualora una coalizione di liste o una singola lista abbia conseguito almeno il 45 per cento dei voti validi espressi e raggiunto

almeno il 55 per cento del totale dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità prossima, indipendentemente dall'applicazione del primo, secondo e terzo periodo del comma 2, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8) e 9).

7. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. L'Ufficio centrale nazionale individua altresì, per la coalizione di liste o lista non collegata ammesse al riparto dei seggi, che ha ottenuto il maggior numero di voti, il candidato che abbia conseguito in ambito nazionale il maggior numero di preferenze e ne dà comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Il candidato così individuato costituisce, rispettivamente, l'unico capo della coalizione ovvero il capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista. A tal fine:

a) per ciascuna lista moltiplica il numero delle schede per le quali siano state espresse preferenze per il numero dei seggi spettanti e divide il risultato così ottenuto per il totale dei voti ricevuti nella circoscrizione dalla lista; il nuovo risultato così otte-

nuto, arrotondato all'unità prossima, individua il numero dei seggi da attribuire in base alle preferenze espresse;

b) attribuisce quindi i seggi, nel numero individuato ai sensi della lettera *a),* in base alle preferenze espresse, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2); a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

c) attribuisce quindi i seggi residui spettanti a ciascuna lista; il numero dei seggi residui è pari alla differenza tra il totale dei seggi spettanti alla lista e il numero dei seggi ad essa attribuiti in base alla lettera *a);* a tal fine i seggi sono attribuiti ai candidati nell'ordine di presentazione nella lista, tra quelli cui non sia attribuito un seggio in base alla lettera *a),* fino a concorrenza dei seggi residui da assegnare.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima secondo la graduatoria di cui al comma 1, lettera *b),* fino a concorrenza del numero di seggi individuato ai sensi della lettera *a)* del medesimo comma 1. Proclama altresì eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione ai sensi del comma 1, lettera *c),* fino a concorrenza del numero dei seggi residui spettanti alla lista, tra quelli non proclamati ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già

utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

5. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 3 e 4 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

6. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 3 e 4 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

7. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture–uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

14. L'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - *1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle preferenze

espresse ovvero nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 3, 4 e 5. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati compresi nella graduatoria delle preferenze espresse, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti della medesima lista nell'ordine progressivo di lista.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-*ter* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

Art. 2.

(Modificazioni al sistema elettorale del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di governabilità».

2. L'articolo 7 del testo unico cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *1.* La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre

giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

2. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidente».

3. All'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* procede, per mezzo delle prefetture–uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; accanto a ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale, sulla quale l'elettore ha facoltà di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione».

4. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In

caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita».

5. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste in cui siano presenti liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 6 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 6 per cento dei voti validi espressi».

6. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *1.* L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b),* in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma l, lettera *b),* per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale

circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b),* numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 6 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati in via provvisoria alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b),* numero 2), sono attribuiti in via

provvisoria i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

3. L'ufficio elettorale regionale trasmette i verbali relativi alle operazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 all'Ufficio centrale nazionale.

4. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, verifica se la coalizione di liste o la singola lista ammessa al riparto che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale abbia conseguito almeno il 45 per cento del totale di tali voti. Procede quindi alle conseguenti operazioni ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e provvede a comunicare ai singoli uffici centrali regionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in ogni regione. Qualora una coalizione di liste o una singola lista abbia conseguito almeno il 45 per cento dei voti validi espressi e raggiunto almeno il 55 per cento del totale dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità prossima, indipendentemente dall'applicazione del primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8) e 9), del medesimo articolo 83 del citato testo unico.

5. L'ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni dell'Ufficio centrale nazionale, procede quindi alla proclamazione degli eletti.

6. Ai fini della proclamazione di cui al comma 5, nel caso in cui nessuna coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi, l'ufficio centrale regionale proclama eletti, ai sensi dell'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957, i candidati già individuati a seguito dell'attribuzione provvisoria dei seggi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

7. Ai fini della proclamazione di cui al comma 5, nel caso in cui una coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi, l'ufficio centrale regionale proclama eletti, ai sensi dell'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i candidati di tale coalizione o lista, già individuati a seguito dell'attribuzione provvisoria dei seggi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo; proclama inoltre eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti, gli altri candidati appartenenti alla medesima coalizione o lista secondo la graduatoria delle preferenze ovvero l'ordine di presentazione nella lista, ai sensi del predetto articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

8. Completate le operazioni di cui al comma 7, l'ufficio centrale regionale procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste. A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali regionali per il numero dei seggi restanti da attribuire, ottenendo il quoziente elettorale regionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'ufficio pro-

cede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. L'ufficio proclama quindi eletti i candidati secondo la graduatoria delle preferenze ovvero l'ordine di presentazione nella lista, ai sensi dell'articolo 84 del predetto testo unico.

9. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista ammessa al riparto facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria, che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. Qualora non sia possibile effettuare l'assegnazione dei seggi ai sensi del primo periodo, l'ufficio assegna i seggi ad altra lista che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

7. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista ovvero per cifra elettorale individuale».